CAMERA DEI DEPUTATI N. 1396

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ROBERTI, PAZZAGLIA, CASSANO, de VIDOVICH, TREMAGLIA, BORROMEO D'ADDA

Presentata il 20 dicembre 1972

Riapertura dei termini di decorrenza per la concessione della pensione sociale

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Come è noto la legge 30 aprile 1969, n. 153, ha istituito, a favore dei cittadini ultrasessantacinquenni ed indigenti una « pensione sociale » da concedersi su domanda degli interessati.

Risulta, peraltro, che un notevole numero di aventi diritto ha perduto ratei di pensione a causa della tardiva presentazione della relativa domanda.

Si tratta soprattutto di degenti in ospedali psichiatrici, ma vi sono anche casi di degenti sanatoriali o di altri ospedali o case di cura e di ospiti di case di riposo o di ricovero ed, infine, di vecchi ammalati residenti in località montane o comunque isolate, i quali non hanno avuto la possibilità o l'opportunità di rendersi conto o di venire a conoscenza della istituzione della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge precitata.

I motivi per i quali questi cittadini minorati psichicamente o fisicamente e, comunque sempre vecchi, ammalati o conducenti vita isolata non hanno ancora richiesto la pensione sociale o l'hanno richiesta con ritardo; l'alto contenuto sociale che ha ispirato l'istituzione della provvidenza, suggeriscono o giustificano largamente l'opportunità di rendere giustizia a questi nostri connazionali – senza alcun dubbio fra i più bisognosi e sfortunati – permettendo loro di porre rimedio al danno da essi stessi arrecatosi per cause assolutamente indipendenti dalla loro volontà.

Sottoponiamo, quindi, alla vostra approvazione, che riteniamo vorrà essere unanime, la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La pensione sociale, istituita con l'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, viene concessa ai cittadini italiani residenti nel

territorio nazionale, che ancora non ne abbiano fatto richiesta, con decorrenza 1° maggio 1969 purché a tale data abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età e, con decorrenza dal mese successivo a quello di compimento dell'età predetta, a coloro i quali abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età dopo il 30 aprile 1969.

La relativa domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di un anno dalla data di pubblicazione della presente legge.

Per i cittadini italiani provenienti dall'estero, la pensione non potrà in alcun caso avere decorrenza precedente il mese nel quale hanno fissato la residenza in Italia.

ART. 2.

I titolari di pensione sociale che alla data del 30 aprile 1969 avevano compiuto il sessantacinquesimo anno di età, ma abbiano presentato la domanda di pensione dopo il 30 aprile 1970 ed ai titolari di pensione sociale che, compiuta la predetta età dopo il 30 aprile 1970, abbiano presentato domanda di pensione con ritardo, hanno diritto alla liquidazione delle rate di pensione dal 1° maggio 1969 o dal mese successivo a quello di compimento del sessantacinquesimo anno di età a tutto il mese precedente la decorrenza della pensione sociale in atto.

ART. 3.

Le domande in corso di esame alla data di pubblicazione della presente legge saranno decise secondo le norme predette.

ART. 4.

Per conseguire i benefici previsti dalla presente legge, rimangono immutate le condizioni di diritto stabilite dall'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.